

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ISTITUITO
DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA E DAL CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TV 3

Il giorno _____ con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge, tra

Azienda / Produttore iniziale di rifiuti speciali			
Dati anagrafici			
Cognome	Nome		
Nato a	il		
C.F.			
Residenza	Comune	Provincia	
	Via	N°	
In qualità di ¹			
Denominazione/ragione sociale			
C.F.	P. IVA		
Sede Legale	Comune	Provincia	TV
	Via	N°	
Telefono	Cell.		
e-mail	Fax		
Dati dell'utenza			
Tipo attività			
<u>Ubicazione sede operativa</u>			
Comune	Frazione		
Via			N°
Telefono	Fax		
Rif. persona contatto	Titolo		
Domiciliazione (se diversa)			
Comune	Provincia		CAP
Via			N°

di seguito denominato **Utente**, e la Società **Contarina S.p.A.**, (Società totalmente partecipata e coordinata dal Consorzio Intercomunale Priula e dal Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV 3, di seguito **Consorzi**), d'ora in avanti denominato **Gestore Pubblico**, con sede legale in Via Vittorio Veneto 6, Lovadina di Spresiano (TV), Partita IVA 02196020263, legalmente rappresentato dal direttore Michele Rasera, nato a Treviso il 07/09/1965,

PREMESSO

- a) che il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
- b) che nel territorio operano molte attività economiche che producono rifiuti speciali, la gestione dei quali è sottoposta a numerosi adempimenti previsti dalla normativa vigente, adempimenti in parte non dovuti se tali rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;
- c) che l'art.183 del D.Lgs. 152/2006 definisce i circuiti organizzati di raccolta, e che l'art. 188 del medesimo D.Lgs. 152/2006 prevede che i produttori di rifiuti speciali possano conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa sottoscrizione di apposita Convenzione;

¹ Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico, altro.

- d) che l'art. 7 - comma 3 - del D.M. Ambiente del 17/12/2009, relativo al sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, definisce le modalità operative semplificate di gestione tramite il Gestore Pubblico;
- e) che nei Regolamenti consortili per la gestione dei rifiuti urbani sono state fissate le modalità per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in conformità con la normativa vigente, individuando, per esclusione, gli altri rifiuti come rifiuti speciali;
- f) che è istituito da parte dei Consorzi un servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali sulla base della normativa vigente in materia;
- g) che i rifiuti speciali non assimilati, provenienti da attività non domestiche, vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani, e che il Gestore Pubblico effettuerà servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali in modo diretto o tramite specifiche aziende, denominando tale attività **Impresa**;

si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Art. 1 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina il conferimento a Contarina SpA, ai sensi e per gli effetti degli articoli 183 e 188 del D.Lgs. 152/2006, dei rifiuti speciali prodotti nel territorio sul quale Contarina SpA effettua la raccolta dei rifiuti urbani per conto dei Consorzi e in altri territori tramite accordi con altri Gestori Pubblici.

Art. 2 Durata ed efficacia della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fintantoché non intervenga disdetta, da una delle parti contraenti, a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno; eventuali disdette successive a tale data potranno avere validità ed efficacia soltanto se motivate dalla cessazione dell'attività da comprovarsi a cura dell'Utente. In ogni caso, la disdetta avrà effetto a decorrere dall'anno successivo: tale regola può essere derogata soltanto nell'ipotesi e secondo le modalità previste dal successivo art. 6, comma 2 ossia nell'ipotesi in cui il Gestore si avvalga della facoltà di variare le tariffe di adesione e gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.
2. Nel caso di subentro di attività, il Gestore Pubblico provvede a effettuare i necessari adempimenti sulla base di idonea documentazione.

Art. 3 Impegni del Gestore Pubblico

1. Il Gestore Pubblico organizza un servizio integrativo di gestione dei rifiuti speciali, fornendo all'Utente i materiali e le attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio.
2. Il Gestore Pubblico assicura l'esecuzione del servizio e si impegna, ove previsto, a ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
3. Il Gestore Pubblico garantisce la necessaria informazione all'Utente per tutti i servizi resi.

Art. 4 Impegni dell'Utente

1. L'Utente si impegna a rispettare tutte le disposizioni e le clausole contenute nella presente Convenzione, nonché ad ottemperare agli adempimenti previsti a proprio carico dalle norme vigenti.
2. L'Utente deve conferire esclusivamente le tipologie di rifiuti previste per lo specifico servizio secondo le modalità previste dal Gestore Pubblico.
3. L'Utente si obbliga a liquidare entro la scadenza indicata le fatture emesse dal Gestore Pubblico.
4. L'Utente libera il Gestore Pubblico (ovvero l'Impresa) da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per propria imperizia, imprudenza o negligenza durante l'esecuzione del servizio, e sarà onere dell'Utente segnalare la presenza di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, vasche del sistema fognario, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di automezzi pesanti, indicare percorsi preferenziali ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione, agevolando la rapidità delle operazioni.

Art. 5 Modalità di deposito temporaneo e di conferimento dei rifiuti

1. Sarà cura dell'Utente rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione in relazione al deposito temporaneo in attesa del conferimento al servizio pubblico.
2. L'Utente deve stoccare i rifiuti secondo le specifiche tipologie merceologiche in funzione dei servizi forniti, separati tra loro, utilizzando le attrezzature e le diverse forme di gestione stabilite.
3. È vietata, in base alla normativa vigente, la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'Impresa non procederà in nessun caso alla raccolta di tali miscele.
4. Il deposito in attesa del conferimento non deve generare condizioni di rischio per l'igiene pubblica, per l'Utente o per il personale dell'Impresa, non deve produrre cattivi odori o inconvenienti di carattere ambientale.
5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire in luogo accessibile al transito degli automezzi di raccolta; l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al punto di conferimento rimane a carico dell'Utente.
6. Sarà onere del Gestore provvedere al caricamento su automezzo autorizzato per il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto.
7. Al momento del ritiro dei rifiuti, o successivamente allo stesso in casi particolari, sarà rilasciata all'Utente idonea documentazione in base alle norme vigenti.

Art. 6 Costi

1. L'Utente, a fronte del servizio fornito, si impegna a corrispondere i costi relativi alla raccolta e allo smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto della Convenzione, sulla base dei prezzi unitari di cui agli allegati alla presente Convenzione.
2. Il Gestore Pubblico, sentiti i Consorzi, si riserva la facoltà di variare le tariffe di adesione e gestione del servizio dandone tempestiva comunicazione all'Utente. La variazione tariffaria entra in vigore non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, salvo che l'Utente provveda a esercitare, entro il medesimo termine, la sua facoltà di recesso a mezzo di lettera raccomandata

Art. 7 Fatturazione

1. La fatturazione dei servizi sarà effettuata a discrezione del Gestore Pubblico e comunque al massimo ogni anno.

2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
3. Nel caso di fatturazione per importi inferiori a 6,00 Euro (IVA esclusa) sarà fatturato all'utenza la somma di 6,00 Euro come importo minimo fatturabile.

Art. 8 Reclami

1. Eventuali reclami dell'Utente devono pervenire al Gestore Pubblico entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento del disservizio mediante comunicazione telefonica (seguita da comunicazione scritta) e, in ogni caso, in forma scritta via fax o lettera raccomandata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data del disservizio stesso.

Art. 9 Inadempienze dell'Utente: penali, sospensione e/o revoca

1. L'Utente è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, il costo dell'intervento calcolato in funzione delle ore impiegate, nel caso il Gestore Pubblico non possa procedere alla raccolta dei rifiuti nel luogo o con le modalità fissate per cause imputabili all'Utente stesso.
2. Allo stesso modo, l'Utente è tenuto al risarcimento di tutte le spese sostenute dal Gestore Pubblico nel caso di conferimenti difformi rispetto a quanto stabilito nella presente Convenzione.
3. In caso di ritardo nel pagamento della fattura per qualsiasi servizio reso dal Gestore Pubblico (anche diverso dall'oggetto della presente convenzione), questo provvederà a sospendere l'efficacia della Convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente) e fino al pagamento di tutte le pendenze.
4. Il mancato pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti per i servizi resi entro la data di scadenza indicata in fattura provoca la sospensione dell'efficacia della Convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente): in tale ipotesi l'Utente è tenuto a corrispondere gli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231/2002, con decorrenza dalla data successiva alla data di scadenza del pagamento.
5. La Convenzione riprenderà a produrre effetti con il saldo di quanto dovuto ai sensi del comma precedente.
6. Il Gestore Pubblico si avvale della facoltà di revocare definitivamente la Convenzione nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento (da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente). La revoca non dà diritto all'Utente ad alcuna restituzione di eventuali anticipi versati e viene esercitata facendo salvo il diritto del Gestore Pubblico al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 10 Controversie

1. Le parti si impegnano a tentare di definire in via preliminare tutte le controversie relative alla presente convenzione.
2. Nel caso il tentativo di conciliazione non riesca, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Treviso.

Art. 11 Varie

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, da specifici accordi di settore, e dal Codice Civile.

Art. 12 Condizioni particolari

1.
2.

L'UTENTE

II GESTORE PUBBLICO

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente Convenzione:

- Art. 4 Impegni dell'Utente
- Art. 5 Modalità di rifiuti deposito temporaneo e di conferimento dei rifiuti
- Art. 6 Costi
- Art. 7 Fatturazione
- Art. 9 Inadempienze dell'Utente:penali, sospensione e/o revoca
- Art. 11 Varie
- Art. 12 Condizioni particolari
- Allegati

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30/06/2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa inoltre che i dati personali vengono trattati dal Titolare, CONTARINA S.p.A., con sede a Spresiano in via Vittorio Veneto n.6, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l'eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporta l'impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a soggetti a vario titolo addetti al ciclo integrato dei rifiuti. L'art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare.

L'UTENTE (firma leggibile)

.....

Numero documento d'identità

.....